

# ***Comune di GARDONE RIVIERA***

***Provincia di BRESCIA***



***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***

## **INDICE**

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di comunicazione e dichiarazione

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Pubblicazione

Articolo 14 Ambito di applicazione dell'imposta

Articolo 15 Partecipazione all'imposta

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, i responsabili del pagamento dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture di ricezione turistica nonché dei proprietari degli alloggi o porzioni di alloggio dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998 (d’ora in avanti “gestori”).
3. Nel presente regolamento la definizione di “strutture di ricezione turistica” comprende sia le “strutture ricettive” come definite dall’art. 18 della L.R. n. 27 del 1/10/2015 che gli alloggi o porzioni di alloggio dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998.

**Articolo 2**  
**Istituzione dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture di ricezione turistica ubicate nel territorio del comune di Gardone Riviera nonché la responsabilità del relativo pagamento.
3. L’imposta di soggiorno si applica per un periodo massimo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con facoltà per la Giunta comunale di ridurre tale periodo anno per anno.
4. L’imposta di soggiorno non verrà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente nelle casse del Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni e Province.

### **Articolo 3**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture di ricezione turistica come definite all'art. 1, comma 3 situate nel territorio del comune di Gardone Riviera.
2. La Giunta comunale determina le modalità di identificazione sul territorio delle strutture di ricezione turistica anche limitatamente ad alcune categorie, con contrassegno, targhetta o altro. La posa in opera ~~serà~~ è a carico del titolare della struttura.

### **Articolo 4**

#### **Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i cittadini non residenti nel comune di Gardone Riviera che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 1, comma 3.
2. Il gestore della struttura, oltre che degli adempimenti specificati ai successivi artt. 7 e 8, è anche responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

### **Articolo 5**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  - b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per ogni paziente;
  - d) le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di "pullman" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
  - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
  - g) i "volontari" che, nell'ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali;

- h) i “soggetti” che alloggiano presso le strutture di ricezione turistica di cui al precedente art. 1, comma 3 a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale addetto ad attività economiche esercitate in Gardone Riviera nel caso di soggiorno per motivi di lavoro (il gestore della struttura dovrà comunicare al Comune le generalità del datore di lavoro in occasione della dichiarazione mensile);
  - l) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nel comune di Gardone Riviera;
  - m) gli ospiti di Gardone Riviera in qualità di relatori, esperti, consulenti o altri incarichi nell'ambito di manifestazioni promosse od organizzate direttamente dal Comune.
2. L’esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda i punti b) e c) le dichiarazioni dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l'indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda il punto d), la persona diversamente abile o il suo accompagnatore dovranno dichiarare la non autosufficienza nonché l'autorità sanitaria e gli estremi dell'atto che l'ha riconosciuta. In alternativa potrà essere allegata idonea documentazione. Al fine della tutela della riservatezza, la dichiarazione e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura e la dizione “Dichiarazione per esenzione dall'imposta di soggiorno”.

L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura è finalizzato all’assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.

Il gestore consegnerà al Comune le dichiarazioni - lasciando in busta chiusa quelle così ricevute - in occasione della presentazione della dichiarazione delle presenze.

## **Articolo 6**

### **Misura dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture di ricezione turistica, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità e, per le strutture classificate in stelle, in base a tale classificazione.
2. La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima fissata dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di comunicazione e dichiarazione**

1. I gestori delle strutture **di ricezione turistica** (siano essi soggetti con Partita IVA che soggetti senza Partita IVA) ubicate nel comune di Gardone Riviera sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.
2. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della legge regionale n. 27/2015 sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. Fanno eccezione le case e appartamenti per vacanze e i bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune secondo le modalità previste dal d.d.g. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. 4275. Per gli alloggi o le porzioni di alloggio dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998 è richiesta la preventiva comunicazione al comune secondo le modalità previste dai d.d.u.o. Regione Lombardia 17 settembre 2019, n. 13056 e 6 dicembre 2019, n. 17869.
3. Il gestore della struttura è tenuto a comunicare periodicamente all'Ufficio Tributi del comune di Gardone Riviera il numero delle presenze nonché gli importi riscossi e quelli riversati, evidenziando le eventuali esenzioni. La comunicazione è effettuata telematicamente secondo le modalità e le scadenze definite dalla Giunta comunale.
4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, dichiarazione annuale cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 8**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1°, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.  
Il gestore, che è in ogni caso responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, provvede al successivo riversamento al comune di Gardone Riviera degli importi dovuti dagli ospiti.
2. Il gestore della struttura dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3. Il gestore della struttura, salvo quanto disposto al comma successivo, effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno 12 del mese successivo a quello della riscossione e secondo una delle seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Amministrazione comunale di Gardone Riviera, specificando nella causale il riferimento all'imposta di soggiorno, la denominazione della struttura (il titolare per le case ed appartamenti per vacanze), il mese e l'anno cui sono riferiti il versamento);
  - b) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, il versamento delle somme dovute a titolo di imposta può essere posticipato fino al giorno 12 del mese successivo a quello in cui viene raggiunto l'importo di euro 200,00, salvo l'obbligo di versamento del totale annuale - anche se inferiore a tale importo - entro il giorno 12 del mese successivo all'ultimo per il quale l'imposta stessa è applicata.

Il posticipo del versamento non incide sugli obblighi di comunicazione secondo le modalità e le scadenze stabiliti dalla Giunta comunale.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni res e, l'imposta dovuta ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni di carattere tributario al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo o del gestore dell'attività si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 4, da parte del gestore dell'attività si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Le controversie di carattere tributario concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
5. A carico del gestore della struttura, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono previste le seguenti sanzioni:
  - a) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, alle prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;
  - b) per la mancata esposizione del contrassegno identificativo di cui al secondo comma dell'art. 3 e per ogni altra violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
6. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera o effettua locazioni per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche online, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5 della legge regionale n. 27/2015 o un'attività di locazione per finalità turistiche, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1 della medesima legge regionale, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
8. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera o effettua locazioni per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998 in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.

9. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
10. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
11. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689; le eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario.

### **Articolo 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

### **Articolo 12** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal comune di Gardone Riviera da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad euro dieci.

### **Articolo 13**

#### **Pubblicazione**

1. Il presente regolamento e le sue variazioni sono comunicati, per la pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011.

### **Articolo 14**

#### **Ambito di applicazione dell'imposta**

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, tra gli interventi in materia di turismo deve essere compreso almeno uno dei seguenti:
  - a) progetti di sviluppo degli itinerari e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni di interesse culturale e ambientale locali, rilevanti per l'attuazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
  - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
  - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e diversamente abili presso le strutture, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
  - g) adeguamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici;
  - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
  - l) finanziamento delle attività della ProLoco locale, ove esistente;
  - m) finanziamento dei consorzi turistici locali e/o delle associazioni ai fini turistici culturali.

**Articolo 15**  
**Partecipazione all'imposta**

1. In conformità alle necessità del territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, una "quota" dell'imposta di soggiorno, da quantificare d'intesa con gli altri comuni della Comunità stessa, potrà essere destinata ad opere da quest'ultima proposte ed inerenti interventi sovra comunali, purché di interesse del Comune di Gardone Riviera e, in ogni caso, in conformità alle destinazioni previste all'art. 2, primo comma. Tale quota dovrà essere stabilita in percentuale sul gettito dell'imposta e, per ciascun Comune, non potrà essere superiore al 120% della quota media determinata sul gettito complessivo di tutti i comuni coinvolti.

**Articolo 16**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza secondo quanto disposto dal comma 15-quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

Approvato: deliberazione C.C. n. 34 del 30 novembre 2011  
Modificato: deliberazione C.C. n. 17 del 1° giugno 2012  
Modificato: deliberazione C.C. n. 37 del 31 ottobre 2012  
Modificato: deliberazione C.C. n. 7 del 25 marzo 2013  
Modificato: deliberazione C.C. n. 12 del 14 maggio 2014  
Modificato: deliberazione C.C. n. 12 del 30 aprile 2016  
Modificato: deliberazione C.C. n. 6 del 2 marzo 2017  
Modificato: deliberazione C.C. n. 7 dell'8 marzo 2018  
Modificato: deliberazione C.C. n. 17 del 10 maggio 2018  
Modificato: deliberazione C.C. n. 10 del 22 giugno 2020